

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

sezione lavoro 1º grado

nella persona del Giudice unico, dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella controversia civile iscritta al n. r.g. 3913/2017 vertente

TRA

rappresentata e difesa dagli avvocati Michelangelo Fiorentino e Maria Rosaria Altieri;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;

MIUR-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. );

RESISTENTI CONTUMACI

#### CONCLUSIONI: come in atti difensivi e all'udienza odierna di discussione orale.

Con ricorso telematicamente depositato in data 21 agosto 2017, la ricorrente in epigrafe indicata instava il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché venissero ivi accolte le seguenti conclusioni:

"1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto della ricorrente, ins.
al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nell'Istituto Paritario Liceo del
Comunicazione " negli aa.ss. 2001/02, 2002/03, 2003/0
2004/05, ai fini giuridici ed economici, con la medesima progressione professionale riconosciuta di
C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente statale assunto a tempo indeterminato;
2) dichiarare la nullità/illevittimità del decreto di ricostruzione di carriera n

- 2) dichiarare la nullità/illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera n. nella parte in cui non prevede il riconoscimento ai fini della carriera ed ad ogni effetto di legge del servizio prestato presso gli Istituti paritari e, previa disapplicazione dello stesso nella parte de qua; e per l'effetto
- 3) ordinare al Miur, in persona del Ministro p.t., ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei Dirigenti p.t., entrambi dom.ti ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato di



Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, di ricostruire la carriera della ricorrente considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre ruolo prestato nell'Istituto Paritario Liceo della Comunicazione negli aa.ss. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, e di collocare la medesima ricorrente, ins. al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto dal CCPL Comparto Scuola per il personale a tempo indeterminato; 4) condannare i convenuti Miur e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi rapp.ti legali, dom.ti ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, al pagamento in favore della ricorrente, ins. Merola Laura, delle differenze tra le retribuzioni percepite e quelle che la medesima ricorrente avrebbe percepito se le fosse stata riconosciuta l'anzianità di servizio per i servizi prestati negli Istituti paritari, maturata secondo quanto previsto dal CCPL Comparto Scuola per il personale a tempo indeterminato."

Rimanevano contumaci le parti convenute.

Non esperiti i mezzi istruttori, alla odierna udienza lo scrivente Giudice decideva la causa come da sentenza pubblicata mediante lettura all'esito della camera di consiglio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito al punteggio invocato dalla ricorrente, va evidenziato che la L. 62/2000 definisce le scuole paritarie "istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale". Ne consegue che, con l'entrata in vigore della normativa in esame, alle scuole paritarie viene riconosciuta la "parità" in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano (inter alias Sentenza n. 25/2018 pubbl. il 09/01/2018), condivisa dallo scrivente Giudice, in merito al personale docente e che di seguito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: "La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazione di istruzione "... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3). A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante



## Sentenza n. 49/2019 pubbl. il 15/01/2019 RG n. 3913/2017

la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o preruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D''altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010 (ALL.8), ha riconosciuto che la L.62/00 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali".

Va altresì evidenziato che la giurisprudenza di merito si appalesa pressoché conforme nel ritenere la sussistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche.

In particolare detta equiparazione risulta altresì deducibile anche dal disposto ai duci all'art.2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Ne consegue la evidente illegittimità della disposizione di CCNL che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari, sia in virtù dell'esame della normativa superiormente indicata, sia in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della normativa stessa alla luce dei principi di eguaglianza e d'imparzialità della pubblica amministrazione imposta dagli articoli.3 e 97 della Costituzione che impongono di non discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Vanno pertanto integralmente accolte le domande attoree, dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nell'Istituto Paritario Liceo della Comunicazione negli anni scolastici. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, ai fini giuridici ed economici, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente statale assunto a tempo indeterminato e dichiarando la illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera nella parte in cui non prevede il riconoscimento ai fini della carriera ed ad ogni effetto di legge del servizio prestato presso gli Istituti paritari; ordinando al Miur ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di ricostruire la carriera della ricorrente considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre ruolo prestato nell'Istituto Paritario Liceo della Comunicazione



## Sentenza n. 49/2019 pubbl. il 15/01/2019 RG n. 3913/2017

anni scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, e di collocare la medesima ricorrente, ins.
al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto
dal CCPL Comparto Scuola per il personale a tempo indeterminato.

La refusione delle spese legali , quantificata come in dispositivo alla luce dell'oggetto della domanda , va posta a carico della parte resistente in virtù del principio della soccombenza.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nell'Istituto Paritario Liceo della Comunicazione negli anni scolastici. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, ai fini giuridici ed economici, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale docente statale assunto a tempo indeterminato;
- dichiara la illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera n.
   in cui non prevede il riconoscimento ai fini della carriera ed ad ogni effetto di legge del servizio prestato presso gli Istituti paritari;
- ordina al Miur ed all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di ricostruire la carriera della ricorrente considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo prestato nell'Istituto Paritario Liceo della Comunicazione negli anni scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, e di collocare la medesima ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto dal CCPL Comparto Scuola per il personale a tempo indeterminato;
- Condanna il Miur a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in diritti e per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Velletri, 15 gennaio 2019

Il Giudice del Lavoro dott. Anna Maria Teresa Gregori

